



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 3 ottobre 2025  
(OR. en)**

**11786/25**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0213 (NLE)  
2025/0214 (NLE)**

---

**FISC 197  
ECOFIN 1034  
FL 44**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

---

PROTOCOLLO DI MODIFICA  
DELL'ACCORDO TRA  
L'UNIONE EUROPEA  
E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN  
SULLO SCAMBIO AUTOMATICO  
DI INFORMAZIONI FINANZIARIE  
PER MIGLIORARE L'ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE

L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato "Liechtenstein"

in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio<sup>1</sup> e successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale<sup>2</sup> ("accordo"), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi<sup>3</sup>, basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("standard globale");

---

<sup>1</sup> Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj>).

<sup>2</sup> GU UE L 379 del 24.12.2004, pag. 84, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2004/897/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/897/oj).

<sup>3</sup> GU UE L 339 del 24.12.2015, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2453/oj>.

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("aggiornamento dello standard globale");

CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;

CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (*Crypto-Asset Reporting Framework* – "CARF"), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività;

CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare con l'obiettivo di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività Finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto-attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale;

CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio<sup>1</sup>, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio<sup>2</sup>, con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026, e che il Liechtenstein si è impegnato ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;

CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU UE L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>).

<sup>2</sup> Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj>).

CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria di "Conto Escluso" per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia *de minimis* per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;

CONSIDERANDO che i commenti all'aggiornamento dello standard globale includono una nuova categoria facoltativa di "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" per le Entità di Investimento che sono autentiche organizzazioni senza scopo di lucro ("Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro") e impongono che, al fine di tener conto delle preoccupazioni relative alla potenziale elusione della comunicazione, l'applicazione di tale opzione dovrebbe essere soggetta ad adeguate procedure di verifica per ciascuna Entità da parte di un'autorità fiscale della giurisdizione in cui tale Entità è altrimenti soggetta a comunicazione quale Entità di Investimento;

CONSIDERANDO che il Liechtenstein si avvarrà della facoltà di includere la nuova categoria di "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro" e istituirà i meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi Entità che rivendichi lo status di "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro" soddisfi le relative condizioni prima che sia trattata come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione in Liechtenstein, e considerando che gli Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2023/2226, non si avvarranno di tale opzione;

CONSIDERANDO che i commenti al modello di accordo tra autorità competenti dell'OCSE e allo standard comune di comunicazione di informazioni, quale modificato dall'aggiornamento dello standard globale, dovrebbero essere utilizzati come fonti illustrative o interpretative allo scopo di assicurare un'applicazione coerente;

CONSIDERANDO che l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Liechtenstein sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE");

CONSIDERANDO che le conclusioni su un mercato interno esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nel giugno 2024, apprezzano la cooperazione costruttiva, trasparente e aperta con il Liechtenstein e riconoscono i tassi di recepimento elevati e affidabili del Liechtenstein all'interno del SEE, nonché il quadro giuridico istituito in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali;

CONSIDERANDO che il Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione europea sono partner affidabili e di lunga data nel settore della cooperazione fiscale, compreso lo scambio di informazioni a fini fiscali, e delle norme fiscali minime globali; CONSIDERANDO che il Liechtenstein prevede misure corrispondenti a quelle previste dalla legislazione dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni finanziarie;

CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> mira a prevenire l'uso improprio del mercato unico a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed è, ove opportuno, in linea con le norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI") e le successive modifiche di tali norme;

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU UE L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

CONSIDERANDO che il Liechtenstein, sulla base della sua adesione al SEE, ha attuato la direttiva (UE) 2015/849 mediante la legge sul dovere di diligenza professionale per la prevenzione del riciclaggio, della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo dell'11 dicembre 2008<sup>1</sup> e l'ordinanza sul dovere di diligenza professionale per la prevenzione del riciclaggio, della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo del 17 febbraio 2009<sup>2</sup>;

CONSIDERANDO che, a decorrere dal 10 luglio 2027, la direttiva (UE) 2015/849 sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e dal regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>;

CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2024/1640 e il regolamento (UE) 2024/1624 gettano le basi per un quadro solido e armonizzato, che garantisca un approccio coerente e globale al fine di rafforzare la lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo nell'Unione europea;

---

<sup>1</sup> Gazzetta ufficiale del Liechtenstein 2009, n. 47.

<sup>2</sup> Gazzetta ufficiale del Liechtenstein 2009, n. 98.

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire atto per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU UE L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (GU UE L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2024/1640 e il regolamento (UE) 2024/1624 saranno attuati e applicati in Liechtenstein conformemente alle procedure dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> stabilisce norme specifiche in materia di protezione dei dati che si applicano anche agli scambi di informazioni contemplati dal presente protocollo di modifica;

CONSIDERANDO che il Liechtenstein, sulla base della sua adesione al SEE, ha attuato il regolamento (UE) 2016/679 mediante la legge sulla protezione dei dati del 4 ottobre 2018;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e il Liechtenstein dispongono : i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo e che, considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella del Liechtenstein, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e del Liechtenstein di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

L'accordo è così modificato:

- 1) la frase introduttiva fra il titolo e l'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito denominato "Liechtenstein",  
entrambe denominate di seguito, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente,  
"parti contraenti",

RIBADENDO l'interesse comune ad approfondire le relazioni privilegiate tra l'Unione  
europea e il Liechtenstein,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:";

- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"m) "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022.";

3) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le seguenti:

- i) il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
- ii) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e
- iii) se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;

- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;"
- ii) il termine "e" alla fine della lettera f) è soppresso;
- iii) dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:
  - "f bis) nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nonostante il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decided diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui siano scambiati dall'Autorità Competente del Liechtenstein con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente del Liechtenstein secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.";

4) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Nonostante salvi il primo e il secondo comma, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del 13 ottobre 2025 e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.

Nonostante i commi precedenti, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis).";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno schema standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (*Extensible Markup Language*) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.";

c) il paragrafo 5 è soppresso;

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente articolo, tutti gli scambi di dati personali ai sensi del presente accordo, per quanto riguarda gli Stati membri e il Liechtenstein, sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio\*.

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri e il Liechtenstein limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo.

Nonostante il secondo comma, ciascuno Stato membro e il Liechtenstein provvedono affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente al presente accordo e assicurano che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

Le informazioni a norma del regolamento (UE) 2016/679 sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein).

Gli Stati membri e il Liechtenstein provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati personali qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata.

---

\* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I dati personali trattati in conformità del presente accordo sono conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ciascuno Stato membro sono considerate responsabili, a norma del presente accordo, del trattamento dei dati ai fini del regolamento (UE) 2016/679.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) a norma del presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute a norma del diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria per conseguire il giusto livello di protezione dei dati personali, conformemente alle eventuali salvaguardie specificate dalla giurisdizione che fornisce le informazioni in conformità del regolamento (UE) 2016/679.";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo è soggetto al controllo delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati istituite negli Stati membri e nel Liechtenstein in conformità del regolamento (UE) 2016/679.";

6) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con il Liechtenstein o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati o del regolamento (UE) 2016/679, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein, di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.";

7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimangono riservate e soggette al regolamento (UE) 2016/679.";

8) l'allegato I è così modificato:

a) la sezione I, parte A, è così modificata:

i) la frase introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1. le informazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

- b) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e
  - c) se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;"
- ii) il termine "e" alla fine del punto 6 è soppresso;
  - iii) dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:  
  
"6 bis. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

b) nella sezione I, la parte C è sostituita dal testo seguente:

"C. Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta è tenuta ad aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.";

c) nella sezione I è aggiunta la parte seguente:

"F. Nonostante la parte A, punto 5, lettera b), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente per un gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.";

d) nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";

e) nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:

"A bis. Mancanza temporanea di autocertificazione. Nel caso eccezionale in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere in tempo utile un'autocertificazione per un Nuovo Conto al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in relazione al periodo di rendicontazione nel quale è stato aperto il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";

f) nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:

- a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile; o
- b) detiene Prodotti Specificati di Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

- a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
  - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
  - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
  - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o

- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), il termine "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato conformemente alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Pertinenti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";

g) nella sezione VIII, parte A, i seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 8:

"9. Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
- b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima Moneta Fiduciaria;
- d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
- e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività economica dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10. Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale.
11. Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).
12. Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su una tecnologia di registro distribuito crittograficamente protetta o su una tecnologia analoga convalidare e proteggere le operazioni.
13. Per "Cripto-attività Pertinenti" si intende qualsiasi Cripto-attività che non sia una Valuta Digitale della Banca Centrale, un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività tenuto alla comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14. Per "Operazione di Cambio" si intende:
- a) qualsiasi scambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e
  - b) qualsiasi scambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.";
- h) nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:
    - i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o
    - ii) un'attività di detenzione di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali;"
- i) nella sezione VIII, parte B, punto 1, il termine "oppure" alla fine della lettera d) è soppresso;
- j) nella sezione VIII, parte B, punto 1, il punto fermo alla fine della lettera e) è sostituito da un punto e virgola e successivamente è aggiunto il termine "oppure";

k) nella sezione VIII, parte B, punto 1, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):

"f) un'Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro.";

l) nella sezione VIII, parte B, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 9:

"10. Per "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro " si intende un'Entità residente in Liechtenstein che ha ottenuto conferma dall'amministrazione fiscale del Liechtenstein che tale Entità soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è costituita e gestita in Liechtenstein esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici o educativi; o è costituita e gestita in Liechtenstein ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'associazione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
- b) è esente dall'imposta sul reddito in Liechtenstein;
- c) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

- d) le leggi applicabili del Liechtenstein o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e
  - e) le leggi applicabili del Liechtenstein o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra Entità che soddisfi le condizioni di cui ai punti da a) a e), o sia devoluto al governo del Liechtenstein o a una sua suddivisione politica.";
- m) nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Il termine "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:
- a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

- b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
  - c) un conto sul quale sono detenute una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";
- n) nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 13 ottobre 2025, al 31 dicembre 2025;"
- o) nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:
- "10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 13 ottobre 2025, il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.";

p) nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il punto seguente è aggiunto dopo il punto iv):

"v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i requisiti seguenti:

- il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla costituzione o all'aumento di capitale di una società come previsto dalla legge;
- tutti gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
- dopo la costituzione o l'aumento di capitale il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società;
- eventuali rimborsi derivanti dalla mancata costituzione o dal mancato 'aumento di capitale, al netto delle commissioni per il prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
- il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";

q) nella sezione VIII, parte C, punto 17, la lettera seguente è aggiunta dopo la lettera e):

"e bis) un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;"

r) nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria."

s) nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o il Liechtenstein, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dal Liechtenstein;"

t) nella sezione VIII, parte E, il punto seguente è aggiunto dopo il punto 6:

"7. Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare di Conto o di una Persona che Esercita il Controllo.";

u) dopo la sezione X è aggiunta la sezione seguente:

"Sezione XI

#### MISURE TRANSITORIE

Nonostante la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 *bis*, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.";

9) nell'allegato II, dopo il punto 6, sono aggiunti i punti seguenti:

"7. Il termine "Valuta Digitale della Banca Centrale" è interpretato in modo coerente con il termine sottostante "Moneta Fiduciaria", che comprende anche la moneta ufficiale emessa da un'autorità monetaria diversa da una Banca Centrale.

8. Lo status di "Entità Senza Scopo di Lucro Qualificata" di un'Entità del Liechtenstein non incide sullo status di tale Entità in uno Stato membro se tale Entità è considerata un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in tale Stato membro.";

10) nell'allegato III, la lettera ac) è soppressa.

## ARTICOLO 2

### Entrata in vigore e applicazione

Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo all'ultima notifica. Le modifiche introdotte dal presente protocollo di modifica hanno effetto a decorrere da tale data.

## ARTICOLO 3

### Lingue

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a ..., addì duemilaventicinque.

Per l'Unione europea

Per il Principato del Liechtenstein

## DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI:

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 dell'accordo.

Qualora in anni successivi l'OCSE adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o il Liechtenstein, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Gli Stati membri notificano al Liechtenstein e il Liechtenstein notifica alla Commissione europea i casi di applicazione della frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della notifica dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la notifica dal Liechtenstein a tutti gli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della notifica.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI  
RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE E ALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI  
MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione del Liechtenstein e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore ed essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2026. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

---